DETERMINAZIONE DEI SERVIZI MINIMI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO 2015

Premesso:

- che la Legge regionale 2/10/1998, n. 30, stabilisce la "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale";
- che l'art. 10 LR 30/98 prevede che, in base ai contenuti dell'Atto di Indirizzo di cui all'art. 8, la Giunta regionale determini i servizi minimi per il trasporto pubblico locale e l'ammontare dei relativi trasferimenti regionali;
- che l'art. 32 LR 30/98 prevede che, con decorrenza dall'anno 2014, la determinazione del contributo chilometrico per i servizi minimi di TPL, comprensivo delle risorse per i rinnovi contrattuali deve tenere conto dei costi medi per l'esercizio dei servizi stessi nonché delle specificità dei diversi bacini;
- che l'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 32 del 20 dicembre 2010 ha approvato l'"Atto di Indirizzo generale triennale 2011-2013 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale e locale" (proposta della Giunta regionale n. 1357/2010);
- che l'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 171 del 16 luglio 2014 ha approvato l'"Addendum per gli anni 2014-2015 all'"Atto di Indirizzo generale triennale 2011-2013 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale e locale" Delibera dell'Assemblea legislativa n. 32/2010. Integrazione, estensione e conferma per gli anni 2014-2015 dei principi e delle finalità" (proposta della Giunta regionale n. 1024/2014), acquisito il parere positivo espresso dal Consiglio Autonomie Locali il 7/7/2014;

Visti:

- l'art. 1 comma 301 della legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) di istituzione del "Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario";
- il DPCM 11/3/2013 recante "Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario", che ha definito gli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e gestione del complesso dei servizi di Tpl;

Preso atto che gli obiettivi individuati dal sopracitato DPCM sono i seguenti:

• incremento annuale del "load factor" calcolato su base regionale; nel primo triennio di applicazione l'obiettivo è verificato attraverso l'incremento del numero dei passeggeri

- trasportati su base regionale, determinato anche attraverso la valutazione del numero dei titoli di viaggio;
- incremento, su base annua, rispetto all'anno precedente, del rapporto calcolato su base regionale tra ricavi da traffico e la somma dei ricavi da traffico e dei corrispettivi di servizio, al netto della quota relativa all'infrastruttura;
- mantenimento o incremento dei livelli occupazionali di settore, ovvero, se necessario, mediante la riduzione degli stessi attuata con il blocco del "turn over" e/o con processi di mobilità del personale;

Dato atto che alla verifica del raggiungimento dei sopra elencati obiettivi, finalizzati all'assegnazione integrale del finanziamento spettante alla Regione, provvederà l'"Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale";

Considerato che il mancato raggiungimento di tali obiettivi comporterà una riduzione del Fondo fino al massimo del 10% delle risorse previste per la nostra Regione (art.3 del citato DPCM);

Vista la deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 29 del 8 settembre 2015 di approvazione dell'"Atto di Indirizzo triennale 2016-2018 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale e locale - Art. 8 LR 30/1998" e in particolare il paragrafo 5. "Accordi di Programma" che stabilisce, come specificato nelle premesse di questo provvedimento non più promuovibile lo strumento degli Accordi di Programma;

Ritenuto pertanto di stabilire con il presente provvedimento i tempi e le modalità di trasmissione dei dati necessari al monitoraggio tecnico ed economico del settore;

Richiamato e confermato tutto quanto indicato nelle premesse del presente provvedimento, si stabilisce la "Determinazione dei servizi minimi per il trasporto pubblico locale nella Regione Emilia-Romagna per l'anno 2015", come segue:

1. la quantità complessiva dei servizi minimi autofiloviari programmati per l'anno 2014 è pari a 109.602.569 vetture*km e la suddivisione per ciascuno dei bacini provinciali è riportata nella **Tabella I** che segue:

| SERVIZI MINIMI | | |
|----------------|------------|--|
| BACINO | VETT*KM | |
| PIACENZA | 8.190.477 | |
| PARMA | 12.706.438 | |
| REGGIO EMILIA | 9.000.000 | |
| MODENA | 12.400.317 | |
| BOLOGNA | 34.741.207 | |
| FERRARA | 8.946.500 | |
| RAVENNA | 6.922.099 | |

| TOTALE | 109.856.732 |
|---------------|-------------|
| RIMINI | 7.732.200 |
| FORLI'-CESENA | 9.217.494 |

- 2. l'esercizio dei servizi è regolato mediante la sottoscrizione di Contratti di servizio, assentiti e stipulati nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dall'art. 16 della LR 30/1998 e s.m.i.;
- 3. l'ammontare delle percorrenze dei servizi minimi di cui al precedente punto 1. deve intendersi servizio effettivo reso al pubblico come da orario (ivi comprese le eventuali corse bis);
- 4. in ciascun bacino è ammesso uno scostamento in riduzione che non superi lo 0,5% di vetture*km dei servizi minimi di cui al precedente punto 1.;
- 5. riduzioni superiori alla prescrizione di cui al precedente punto 4., sempre che non derivanti da comprovate cause di forza maggiore, daranno luogo alla riduzione proporzionale del contributo regionale;
- servizi risultanti dalle riduzioni dei astensioni facoltative dal lavoro devono essere detratte dalle percorrenze annualmente certificate, in quanto configurabili come cause di forza maggiore;
- 7. le risorse resesi disponibili, a seguito delle eventuali riduzioni di cui al precedente punto 5., costituiranno ulteriori disponibilità finanziarie, nell'anno in cui saranno accertate, da destinare con successivo proprio provvedimento, alle finalità di cui all'art. 33, comma 1 della LR 30/1998 e s.m.i.;
- 8. la quantità complessiva dei contributi regionali per i servizi minimi per l'anno 2015 è pari a Euro 250.987.504,43 sulla base della suddivisione per ciascuno dei bacini provinciali indicata nella **Tabella II** che segue:

| CONTRIBUTI SERVIZI MINIMI | | |
|---------------------------|----------------|--|
| BACINO | RISORSE | |
| PIACENZA | 17.975.450,20 | |
| PARMA | 27.903.958,84 | |
| REGGIO EMILIA | 20.114.275,50 | |
| MODENA | 26.910.970,07 | |
| BOLOGNA | 89.732.126,05 | |
| FERRARA | 19.305.599,99 | |
| RAVENNA | 13.724.277,15 | |
| FORLI'-CESENA | 18.293.088,55 | |
| RIMINI | 17.027.758,08 | |
| TOTALE | 250.987.504,43 | |

- 9. le risorse eventualmente necessarie a consentire il recupero dell'inflazione programmata devono essere reperite all'interno del sistema come stabilito nel paragrafo 7 dell'"Addendum per gli anni 2014-2015 all'Atto di indirizzo 2011-2013";
- 10. si conferma in capo agli Enti locali l'impegno nel cofinanziamento dei servizi autofiloviari di TPL secondo quanto indicato al paragrafo 3.1 del citato "Atto di indirizzo per il triennio 2011-2013";
- 11. eventuali recuperi, previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 28 dicembre 2009, emanato con decreto del Presidente della Giunta n. 344 del 28 dicembre 2009 in particolare l'art. 8 "Regime degli autobus acquistati con sovvenzione pubblica e controllo" sono applicati sui contributi dovuti per l'esercizio successivo;
- 12. si ribadisce che il tema dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro va mantenuto nel suo alveo naturale, senza pertanto alcun coinvolgimento finanziario della Regione;
- 13. la Regione concorre alla copertura dei costi sostenuti dalle Agenzie locali per la mobilità per le attività previste al comma 3, lett. a), c) e d) dell'art. 19, autorizzando le stesse ad applicare le seguenti percentuali di trattenuta massima sui contributi assegnati al bacino di competenza indicati nella **Tabella II**:
 - o l'1,60% nei bacini di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini;
 - o lo 0,72% nel bacino di Bologna;
- 14. ogni ulteriore attività, attribuita alle Agenzie dai Comuni e dalla Città metropolitana ai sensi del comma 3, lettere b), e) ed e)bis dell'art. 19 della L.R. n. 30/98 dovrà essere compensata al di fuori dei contributi sui servizi minimi;
- 15. la Regione si impegna altresì, per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. b) della LR n. 30/1998 e s.m.i. a destinare risorse alle politiche di introduzione della tariffazione integrata "Mi Muovo" nonché al miglioramento qualitativo dei servizi attraverso innovazioni organizzative, gestionali e tecnologiche per un importo complessivo pari a Euro 3.717.000,00, la cui ripartizione per ciascun bacino provinciale è indicata nella seguente **Tabella III:**

| CONTRIBUTI ART.33, LR 30/1998 | |
|-------------------------------|------------|
| BACINO | RISORSE |
| PIACENZA | 250.000,00 |
| PARMA | 410.000,00 |
| REGGIO EMILIA | 500.000,00 |
| MODENA | 400.000,00 |

| RIMINI | 500.000,00 |
|---------------|------------|
| FORLI'-CESENA | 607.000,00 |
| RAVENNA | 500.000,00 |
| FERRARA | 250.000,00 |
| BOLOGNA | 300.000,00 |

- 16. le Agenzie locali per la Mobilità sono tenute a presentare le seguenti rendicontazioni periodiche sui servizi svolti e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo all'uso delle risorse contributive, ai livelli di efficienza ed efficacia, alla qualità del servizio, percepita ed erogata, ai passeggeri trasportati, etc. trasmettendo al competente Servizio regionale:
 - o il <u>Rapporto consuntivo annuale relativo ai servizi</u> erogati e alla mobilità, da trasmettersi alla Regione entro il <u>10 aprile 2016,</u> relativamente all'anno precedente a quello di consegna del rapporto stesso, riguarda:
 - il modello Allegato 2A, inerente i dati di mobilità del bacino provinciale, e il modello Allegato 2B, inerente i dati di mobilità dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
 - i dati aggiornati inerenti il parco mezzi utilizzati dai singoli gestori secondo il modello informatico regionale;
 - o la Relazione consuntiva annuale delle attività di Agenzia, relativa al monitoraggio economico e qualitativo del servizio offerto, da trasmettersi alla Regione entro il 10 settembre 2016, relativamente all'anno precedente a quello di consegna del rapporto stesso, riguarda:
 - a. la descrizione delle attività sviluppate e dei risultati conseguiti con specifico riferimento alle attività e agli interventi realizzati con le risorse di cui all'art. 33 della LR n. 30/1998;
 - b. il conto economico di Agenzia redatto per linee di attività sulla base del modello disponibile sul portale Mobilità ed il bilancio ufficiale di Agenzia;
 - c. il bilancio ufficiale delle Aziende affidatarie comprensivo delle note e delle relazioni integrative;
 - d. la compilazione del conto economico riclassificato secondo il modello informatizzato fornito dalla regione da parte della società aggiudicataria della gara;

- e. i dati aggiornati del parco mezzi utilizzati dai singoli esercenti come da modello informatizzato fornito dalla Regione e disponibile sul portale Mobilità;
- f. i dati di dettaglio sulle vendite dei titoli di viaggio secondo il modello informatizzato fornito dalla Regione;
- g. l'ammontare dei contributi percepiti dagli EELL ed i relativi utilizzi a favore del TPL;
- h. la compilazione del modello informatico denominato "Dati economico gestionali di bacino" fornito dalla Regione che raggruppa una serie di fogli elettronici inerenti a:
 - riepilogo dei principali dati di bacino oggetto di monitoraggio;
 - dati di dettaglio degli Affidatari/Gestori;
 - dati di dettaglio dei servizi subaffidati;
 - dati di dettaglio sul Contratto di Servizio;
 - proiezione sull'intero anno (pre-consuntivo) di alcuni dei risultati conseguiti nell'anno in corso;
 - dati sui servizi ad alto contenuto di innovazione e flessibilità;
- 17. la mancata o ritardata presentazione dei dati richiesti al precedente punto 16. rispetto alle scadenze autorizza il competente Servizio regionale a sospendere l'erogazione del contributo di esercizio dell'anno in corso fino al completo ricevimento dei medesimi dati;
- 18. le sospensioni del contributo di cui al precedente punto 17. restano a carico delle Agenzie locali per la mobilità con facoltà di rivalsa del danno nei confronti delle società affidatarie dei servizi che hanno causato il ritardo;
- 19. si ribadisce l'impegno al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e gestione dei servizi di Tpl, previsti dalle norme nazionali al fine di assicurare alla Regione il completo accesso al "Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario".